

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del C.C.R.L. del personale del Comparto unico – area non dirigenziale - area enti locali, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2021. **Relazione tecnico-finanziaria (ex art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche")**.

### **Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa**

Il fondo risorse decentrate per l'anno 2021 e relativa produttività, come previsto in applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del Comparto unico – area non dirigenziale – area enti locali, è stato quantificato e costituito dall'Ente con decreto del Direttore dell'ARLeF n. 48 del 01 marzo 2021 e, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 28 aprile 2021, sono state fissate le linee d'indirizzo e direttive esecutive vincolanti per l'anno 2021, determinando le seguenti risorse:

#### ANNO 2021

Descrizione	Importo
Risorse decentrate stabili	€ 2.271,00
Risorse decentrate variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017	€ 0,00
Risorse decentrate variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017	€ 2.434,46
<b>Totale risorse decentrate finanziate</b>	<b>€ 4.705,46</b>

La costituzione del fondo di cui sopra è avvenuta nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza, ragionevolezza, sostenibilità e congruità dei valori economici, secondo quanto illustrato e motivato nel surrichiamato provvedimento di costituzione per l'anno 2021.

### **Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità**

#### Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate è stata riquantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti di cui all'art. 32, del CCRL 15/10/2018 e determinata in € 2.271,00 per l'anno 2021 in virtù del criterio parametrico tabellare introdotto dall'art. 32, comma 1, del citato CCRL in ragione degli importi annui per dipendente equivalente, escluso il fondo per lavoro straordinario 2021 ex art. 17 del CCRL 01/08/2002, quantificato in ragione di € 1.854,00, in misura pari a quanto stabilito nel precedente esercizio, ma imputato direttamente a carico del bilancio, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del precitato CCRL 15/10/2018.

#### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCRL

Non sono previsti ulteriori incrementi economici contrattuali in aggiunta alle risorse di parte stabile consolidate e storicizzate a partire dal 2018 di cui sopra.

#### Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Non sono stati effettuati ulteriori incrementi.

## Sezione II – Risorse variabili

Sono state previste risorse decentrate variabili, quantificate ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti e determinate in € 1.172,00 per l'anno 2021, sempre in base al criterio parametrico tabellare introdotto dall'art. 32, comma 1, del citato CCRL in ragione degli importi annui per dipendente equivalente base.

## Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

Non sono state effettuate decurtazioni.

## Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
<b>A) Fondo tendenziale 2021</b>	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 2.271,00
Risorse variabili	€ 2.434,46
<b>Totale fondo tendenziale 2021</b>	<b>€ 4.705,46</b>
<b>B) Decurtazioni del Fondo tendenziale</b>	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 0,00
Decurtazione risorse variabili	€ 0,00
<b>Totale decurtazioni fondo tendenziale</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>C) Fondo sottoposto a certificazione</b>	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 2.271,00
Risorse variabili	€ 2.434,46
<b>Totale Fondo sottoposto a certificazione 2021</b>	<b>€ 4.705,46</b>
Fondo per lavoro straordinario 2021 (escluso dalle risorse fisse e stabili di cui sopra in quanto direttamente imputabile a bilancio, ex art. 32, comma 6, del CCRL 10/10/2018)	€ 1.854,00

Si precisa che, congiuntamente al fondo per le risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2021, è stato altresì costituito il fondo per lavoro straordinario ex art. 17, del CCRL 01/08/2002, in ragione di complessivi € 1.854,00, quale importo massimo stabilito in sede costitutiva, al di fuori delle risorse decentrate fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

## Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

## **Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

### Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione decentrata integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Decentrato Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente Contratto Decentrato Integrativo somme per totali € 1.008,54 relative a:

#### ANNO 2021

Descrizione	Importo
Indennità di comparto o salario aggiuntivo: ai sensi dell'art. 32 del CCRL 15/10/2018 non viene più imputato a fondo ma a bilancio	€ 0,00

Progressioni orizzontali (in godimento)	€ 1.008,54
Altro	€ 0,00
Totale anno 2021	€ 1.008,54

Le somme suddette sono già regolate dalle disposizioni del CCRL in materia di progressioni economiche orizzontali pregresse (in godimento) e di indennità di comparto (in godimento).

L'importo indicato nella tabella di utilizzo del fondo 2021, di cui all'art. 21, comma 2, lett. b), del CCRL 01/08/2002, si riferisce alle progressioni economiche orizzontali già in essere e in pagamento, come da decreto del Direttore n. 262 del 28/12/2018 recante l'atto ricognitorio relativo al primo inquadramento e posizione economica in capo al funzionario Ragioniere dell'ARLeF alla data del 01.01.2017 nell'ambito del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del FVG in applicazione della legge regionale n. 18/2016, con cui è stato attribuito al sunnominato dipendente, come primo inquadramento giuridico iniziale d'ingresso nel Comparto unico, la posizione economica D4 (D4D5), ritornando a ricoprire pertanto la stessa identica posizione economica D5 a valere dal 1° gennaio 2017, in precedenza rivestita e goduta quale ex dipendente di ente locale fino alla data del 14/10/2012.

## **Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Decentrato Integrativo**

Vengono specificamente regolate dal Contratto Decentrato Integrativo somme per complessivi € 1.000,00 a titolo di risorse decentrate per il 2021 al netto delle progressioni orizzontali già in godimento (di cui alla Sezione I) ed € 1.854,00 a titolo di fondo per lavoro straordinario ivi costituito per l'anno 2021 al di fuori del fondo risorse decentrate stabili, così suddivise:

### ANNO 2021

Descrizione	Importo
Indennità di turno	€ 0,00
Indennità di rischio	€ 0,00
Indennità di disagio	€ 0,00
Indennità di maneggio valori	€ 0,00
Lavoro notturno e festivo	€ 0,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 21, comma 2, lett. e) CCRL 01/08/2002)	€ 0,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 20, comma 1, lettera k) del CCNL 01/08/2002	€ 0,00
Produttività di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) del CCRL 01/08/2002	€ 1.000,00
Progressioni orizzontali attribuite con decorrenza ed effetto dal 01/01/2018	€ 0,00
Compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 17 del CCRL 01/08/2002	€ 1.854,00
Economie derivanti da risorse stabili	€ 1.262,46
Economie derivanti da risorse variabili	€ 1.434,46
Altro	€ 0,00

Si evidenzia che sono state attribuite all'ARLeF nuove funzioni e specifiche competenze nell'ambito della promozione delle attività istituzionali inerenti alla Festa della Patria del Friuli e all'istituzione dell'Assemblea di comunità linguistica dei Comuni friulanofoni, nonché in virtù del disposto di cui all'art. 9 della legge regionale 06/08/2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10/11/2015, n. 26), avendo l'ARLeF assunto un ruolo sempre più centrale e primario nella programmazione e nell'attuazione delle politiche linguistiche per il friulano.

### Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente.

### Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

#### ANNO 2021

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal Contratto Decentrato Integrativo	€ 1.008,54
Somme a titolo di risorse stabili regolate dal Contratto Decentrato Integrativo, escluso fondo per lavoro straordinario anno 2021	€ 1.262,46
Somme a titolo di risorse variabili regolate dal Contratto Decentrato Integrativo, escluso fondo per lavoro straordinario anno 2021	€ 1.000,00
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
Somme a titolo di risorse variabili non utilizzabili (economie)	€ 1.434,46
<b>Totale risorse decentrate (stabili + variabili) anno 2021</b>	<b>€ 4.705,46</b>
<b>Totale fondo per lavoro straordinario anno 2021 (imputabile direttamente a bilancio)</b>	<b>€ 1.854,00</b>

### Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

### Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

#### a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Per l'anno 2021, le risorse decentrate ammontano a complessivi € 4.705,46, di cui € 2.271,00 a titolo di risorse stabili o fisse ex art. 20, comma 1, lett. a), CCRL 01/08/2002 - art. 73, comma 1, del CCRL 07/12/2006, € 1.000,00 di risorse variabili utilizzabili, queste ultime destinate alla remunerazione economica della performance e produttività individuale e restanti € 1.434,46 a titolo di risorse variabili non utilizzabili che determinano economie di bilancio.

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (progressioni orizzontali già in godimento ex art. 21, comma 2, lett. b), del CCRL 01/08/2002) ammontano a complessivi € 1.008,54, finanziate con risorse stabili, ai sensi dell'art. 32 del vigente CCRL 15/10/2018. E' destinata a compensi incentivanti la produttività e il miglioramento dei servizi ex art. 17, comma 2, lett. a), del CCNL 01/04/1999) la somma di € 1.000,00 finanziata con risorse variabili, ai sensi dell'art. 32 del vigente CCRL 15/10/2018. Le restanti risorse inutilizzate (stabili per € 1.262,46 e variabili per € 1.434,46) costituiscono invece economie rispettivamente sul fondo e di bilancio.

Sono previste altresì risorse disponibili per € 1.854,00 allocate nel fondo per lavoro straordinario anno 2021, al di fuori del fondo risorse decentrate stabili.

#### b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCRL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.Lgs n. 150/2009 e con la supervisione

dell'OIV. La valutazione della prestazione organizzativa e del contributo individuale si articola sulla base dei criteri e della metodologia di valutazione adottata in sede di approvazione del Piano della Prestazione.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Ai sensi della deliberazione 8 giugno 2015, n. 218/2015/PAR della Sezione regionale di controllo della Lombardia della Corte dei Conti, sono cessati a valere dal 01/01/2015 gli effetti delle norme di contenimento delle spese di personale previste dall'art. 9, commi 1 e 21, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (GU n. 125 del 31.05.2010 - Suppl. Ordinario n. 114)), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (GU Serie Generale n. 251 del 25/10/2013)), concernenti il blocco totale dei trattamenti economici individuali (commi 1 e 2) ed il blocco economico delle progressioni di carriera comunque denominate e dei passaggi tra le aree (comma 21, terzo e quarto periodo), esistente per il triennio 2011-2013 ed esteso con proroga fino al 31/12/2014.

Tale suaccennata deliberazione dispone altresì che, *"alla luce anche della circolare della Ragioneria generale dello Stato n.8 del 2 febbraio 2015, si deve pertanto ritenere attualmente consentita la realizzazione delle procedure di progressione economica orizzontale per i dipendenti pubblici c.d. "contrattualizzati", inclusi quelli appartenenti al comparto unico del pubblico impiego della regione e degli enti locali del Friuli Venezia Giulia."*

Ancora, ai sensi della deliberazione 24 febbraio 2012, n. 4/2012/PAR della Sezione regionale di controllo della Basilicata della Corte dei Conti, *"sembra, allora, che nel rigoroso rispetto di tutte le vigenti disposizioni in materia di limiti e tetti alla spesa per il personale, possano, ad esempio, essere ritenute ammissibili quelle procedure che, dopo aver fisiologicamente predeterminato i criteri di valutazione e avvisato il personale della selezione in atto preventivamente rispetto ai comportamenti lavorativi da valutare, per l'esigenza di prendere in considerazione tutte le prestazioni relative all'intero anno di riferimento (nell'ipotesi, il 2010), siano effettivamente riuscite a portare a termine l'iter solo successivamente. Rimane, in ogni caso, ferma la condizione che, come già evidenziato, nell'anno di competenza (2010) siano comunque venuti ad esistenza tutti i necessari presupposti costitutivi della progressione e che non si utilizzino strumenti per eludere il precetto normativo sopra richiamato. La recente deliberazione n. FVG/233/2011/PAR, ha confermato che <<... tra tali presupposti che ... devono essersi verificati prima del periodo di applicazione della norma finanziaria (2011-2013), debbono includersi sia l'avvenuta individuazione e comunicazione al personale dei criteri per la loro realizzazione, sia l'esercizio da parte dell'Ente di scelte di carattere discrezionale che possano incidere sulla loro attribuzione e sulla decorrenza dei loro effetti giuridici ed economici. Ne consegue che la sola destinazione delle risorse del fondo, che pure costituisce presupposto necessario per il successivo riconoscimento dell'avanzamento al dipendente, è tuttavia requisito non sufficiente, da solo, a giustificare il riconoscimento della progressione con effetti economici alla luce delle disposizioni nel frattempo emanate dal Legislatore della manovra di finanza pubblica del 2010>>".*

In base a tale pronuncia, conforme alla giurisprudenza della medesima Sezione, *"appare pertanto evidente che per porre in essere una progressione economica, ancorché di tipo orizzontale, occorre che siano realizzati tutti i presupposti richiesti della normativa applicabile quali, a titolo esemplificativo, la determinazione dei criteri di selezione e l'esercizio delle scelte discrezionali da parte dell'ente, oltretutto, ovviamente, la corretta e preventiva individuazione delle somme per finanziare dette progressioni."*

Si evidenzia che sono state attribuite all'ARLeF nuove funzioni e specifiche competenze nell'ambito della promozione delle attività istituzionali inerenti alla Festa della Patria del Friuli e all'istituzione dell'Assemblea di comunità linguistica dei Comuni friulanofoni, nonché in virtù del disposto di cui all'art. 9 della legge regionale 06/08/2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai

sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10/11/2015, n. 26), avendo l'ARLeF assunto un ruolo sempre più centrale e primario nella programmazione e nell'attuazione delle politiche linguistiche per il friulano.

### Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

**Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2021** (il fondo viene costituito per la prima volta, in sede di implementazione e primo impianto, nell'anno 2013, stante la sua inesistenza per l'anno 2010 e quindi la non comparabilità economico-finanziaria rispetto a quest'ultima annualità, in totale assenza di fondo 2010 non essendo stato costituito), avuto comunque riguardo, in ogni caso, ai vincoli e ai limiti stabiliti dal disposto di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Descrizione	Anno 2021	Anno 2020
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>		
<i>Risorse storiche</i>		
Unico importo consolidato (art. 20, c. 1, lett. a), CCRL 01/08/2002 ed art. 73, comma 1, CCRL 07/12/2006) escluso il fondo per lavoro straordinario ex art. 17 del CCRL 01/08/2002 in ragione di € 1.854,00	€ 2.271,00	€ 2.271,00
<i>Incrementi contrattuali</i>	€ 0,00	€ 0,00
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</i>		
Totale	€ 2.271,00	€ 2.271,00
<i>Risorse variabili</i>		
<i>Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>	€ 0,00	€ 0,00
<i>Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>		
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	€ 0,00	€ 0,00
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT	€ 0,00	€ 0,00
Art. 20, comma 1, lett. l), CCRL 01/08/2002 - art. 73, comma 2, lett. f), CCRL 07/12/2006 (economie su fondo straordinario anno precedente confluite nell'anno corrente)	€ 0,00	€ 0,00
Art. 21, comma 4, CCRL 01/08/2002 (somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario precedente (economie su risorse stabili), portate in aumento delle risorse dell'anno successivo)	€ 0,00	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale risorse variabili</i>		
Totale	€ 2.434,46	€ 3.262,46
<i>Decurtazioni del Fondo</i>		

Descrizione	Anno 2021	Anno 2020
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili	€ 0,00	€ 0,00
Decurtazione proporzionale stabili	€ 0,00	€ 0,00
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili	€ 0,00	€ 0,00
Decurtazione proporzionale variabili	€ 0,00	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale decurtazioni del Fondo</i>		
Totale	€ 0,00	€ 0,00
<i>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>		
Risorse fisse	€ 2.271,00	€ 2.271,00
Risorse variabili	€ 2.434,46	€ 3.262,46
Decurtazioni	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>		
<b>Totale</b>	<b>€ 4.705,46</b>	<b>€ 5.533,46</b>

**Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2021.**

Descrizione	Anno 2021	Anno 2020
<i>Programmazione di utilizzo del fondo</i>		
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione decentrata integrativa</i>		
Indennità di comparto o salario aggiuntivo a fondo (art. 26, comma 3, lett. b) e c), CCRL 26/11/2004 – art. 70 CCRL 07/12/2006) non viene più imputato a fondo ma a bilancio, ai sensi dell'art. 32 del CCRL 15/10/2018	€ 0,00	€ 0,00
Progressioni economiche orizzontali già in essere e in godimento (art. 21, comma 2, lett. b), CCRL 01/08/2002 e art. 36, comma 2, lett. d) ed e), CCRL 07/12/2006)	€ 1.008,54	€ 1.008,54
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	€ 0,00	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.008,54	€ 1.008,54
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione decentrata integrativa</i>		
Indennità di turno	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di rischio	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di disagio	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di maneggio valori	€ 0,00	€ 0,00
Lavoro notturno e festivo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 21, comma 2, lett. e), CCRL 01/08/2002)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 21, comma 2, lett. f), CCRL 01/08/2002, indicate nell'art. 20, comma 1, lett. k)	€ 0,00	€ 0,00
Produttività di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) del CCRL 01/08/2002	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Progressioni orizzontali attribuite con decorrenza ed effetto dal 01/01/2019 (art. 21, comma 2, lett. b), CCRL 01/08/2002 e art. 36, comma 2, lett. d)	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione	Anno 2021	Anno 2020
ed e), CCRL 07/12/2006)		
Economie derivanti da risorse stabili	€ 1.262,46	€ 1.262,46
Economie derivanti da risorse variabili	€ 1.434,46	€ 2.262,46
Altro	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.696,92	€ 4.524,92
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>		
Altro	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00
<i>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</i>		
Non regolate dal decentrato	€ 1.008,54	€ 1.008,54
Regolate dal decentrato	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Economie su risorse stabili	€ 1.262,46	€ 2.262,46
Economie su risorse variabili (economie di bilancio non utilizzabili)	€ 1.434,46	€ 2.262,46
Ancora da regolare	€ 0,00	€ 0,00
Totale generale	€ 4.705,46	€ 5.533,46
Fondo per lavoro straordinario di cui all'art. 17 del CCRL 01/08/2002, al di fuori delle risorse decentrate stabili	€ 1.854,00	€ 1.854,00

## **Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

### **Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione**

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in distinti capitoli di spesa, precisamente i capitoli 101/4 - 101/6 del bilancio pluriennale, quindi la verifica di correlazione e congruenza tra sistema contabile e dati del fondo risorse decentrate e di produttività è determinata in modo costante, sotto il profilo del raccordo tra costruzione giuridica ed economica del fondo e conseguente imputazione contabile e finanziaria, con particolare riguardo e in ossequio ai principi contabili stabiliti dal D. Lgs. n. 118/2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle pubbliche amministrazioni.

Dall'esame della preintesa o ipotesi di accordo decentrato integrativo per la distribuzione del fondo per il finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del CCRL 01/08/2002, sottoscritta il giorno 25 giugno 2021, non risultano elementi di contrasto rispetto ai vincoli normativi, contrattuali e finanziari derivanti dalle fonti normative di primo livello e dalle disposizioni di legge, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 40, commi 3-bis e 3-quinquies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), né oneri non previsti rispetto a quanto stabilito all'art. 4, comma 4, del CCRL 01/08/2002 e all'art. 6, comma 2, del CCRL 07/12/2006.

### **Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

Essendo stato implementato in fase di primo impianto ed avvio nel 2013 (alla stessa stregua, per analogia e similitudine, degli Enti di nuova costituzione), il fondo di che trattasi per l'anno 2021 prescinde dalle limitazioni e vincoli restrittivi di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, in quanto nel 2010 il fondo medesimo non esisteva e non poteva pertanto essere quantificato, avuto comunque riguardo, in ogni caso, ai vincoli e ai limiti stabiliti dal disposto di cui all'art. 23, comma 2,



del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Al riguardo, si richiama altresì l'art. 10, comma 17, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), secondo cui *"Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all'art. 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente - triennio normativo ed economico 2016-2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016"*.

### **Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Il totale del fondo 2021 come determinato in sede di costituzione da parte dell'Ente con decreto del Direttore n. 48 del 01 marzo 2021 e successivamente rettificato con decreto del Direttore n. 246 del 09 novembre 2021, per effetto dell'accordo intervenuto in data 30/09/2021 tra la Delegazione trattante pubblica di Comparto e le OO.SS. rappresentative del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, circa l'interpretazione autentica dell'art. 32, commi 1 e 11, del contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia - triennio normativo ed economico 2016-2018 (ridefinizione dell'importo annuo per dipendente equivalente di risorse variabili a decorrere dal 01/01/2021, rettificato da € 1.000,00 ad € 586,00), è stato impegnato pro quota ai capitoli 101/4 - 101/5 di spesa del bilancio 2021 e precisamente all'impegno n. 35/2021 per la parte afferente alla progressione economica orizzontale riferita al personale a tempo indeterminato in servizio, già in godimento e in pagamento nel corso del 2021, mentre è stata impegnata la restante parte a titolo di produttività (trattamento accessorio premiante 2021), già al netto delle economie rilevate su risorse variabili inutilizzabili come sopra contabilizzate, a valere sull'esercizio finanziario 2022 del bilancio pluriennale 2021-2023, al precitato capitolo 101/5 di spesa, assumendo la corrispondente obbligazione giuridica passiva (O.G. n. 2/2021 sull'esercizio 2022).

Con il medesimo provvedimento sopra citato, è stata altresì impegnata la quota di fondo riferita al compenso per lavoro straordinario 2021 al capitolo 101/6 di spesa del bilancio 2021 e precisamente all'impegno n. 67/2021 per € 1.854,00.

Ciò, in ossequio al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, al paragrafo n. 5.2 afferente alla gestione ed imputazione contabile delle spese relative al trattamento economico accessorio e premiante a carico dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento (nella fattispecie, tali spese da liquidare nel 2022, sono stanziare, impegnate ed imputate nel corso dell'esercizio 2021). In ottemperanza al cennato principio contabile applicato, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.

Le somme dovute a titolo di oneri riflessi nonché IRAP a carico Ente sono impegnate rispettivamente al capitolo 112/2 e al capitolo 140/2 del bilancio e precisamente agli impegni n. 57/2021 e n. 61/2021 in conto competenza 2021.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Udine, li 30 novembre 2021



**Il Responsabile del controllo  
interno di ragioneria  
dell'ARLeF  
dott. Paolo Spizzo**